

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2004,

del 29 ottobre 2004,

**che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2004,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.

- 1) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni comunitari di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 dal 1° gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino dal 1° gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino dal 1° gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino dal 1° gennaio 2002 e ai programmi di cui al settimo e all'ottavo trattino dal 1° gennaio 2004.»

- 2) Al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 D 0803**: decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).»

---

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Kjartan JÓHANNSSON

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.